



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa del senatore PATTON**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2024**

Modifiche agli statuti speciali delle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, in merito alla procedura per la modificazione degli statuti medesimi

ONOREVOLI SENATORI. – Il processo di attuazione della forma di Stato regionale ha subito una significativa implementazione e innovazione con l'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. La legge costituzionale si collocava nel solco dell'ampio dibattito in sede politica e parlamentare sulle riforme costituzionali e, in particolare, sugli esiti della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, istituita nel 1997, esiti dei quali costituiva una parziale traduzione in legge costituzionale.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 si poneva, altresì, in continuità sia con la legge 15 marzo 1997, n. 59, cosiddetta « legge Bassanini » per l'ulteriore conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ma soprattutto con le leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1, e 31 gennaio 2001, n. 2, concernenti rispettivamente l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni, nonché l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 postulava la necessità di porre mano anche agli statuti speciali delle cinque regioni indicate dall'articolo 116 della Costituzione, in parte in relazione al loro adeguamento, anche sul piano del linguaggio giuridico, all'intervenuta evoluzione dell'ordinamento rispetto alle modifiche dell'autonomia delle regioni ordinarie; in parte, soprattutto per assicurare l'attualizzazione degli spazi di autonomia legislativa ed amministrativa loro riconosciuti

dall'origine. Infatti è intervenuta la modifica strutturale del paradigma fino ad allora utilizzato per il riparto di competenza tra lo Stato e le regioni, sia sul versante della potestà legislativa che su quello della potestà amministrativa. Per la potestà legislativa si passava dall'enunciazione dell'elenco delle materie conferite alla competenza regionale, riservando al contempo allo Stato competenza generale; con la nuova formulazione si va alla elencazione delle materie riservate in via esclusiva allo Stato, ovvero alla competenza dello Stato medesimo concorrente con quella delle regioni, riconoscendo invece a queste ultime potestà legislativa di carattere generale-residuale in tutte le altre materie (non evidenziate nell'articolo 117 della Costituzione). Per la potestà amministrativa con l'innovato articolo 118 della Costituzione si introduceva il principio di sussidiarietà verticale, già anticipato dalla citata legge n. 59 del 1997 (legge Bassanini); in base a tale principio tutte le funzioni appartengono alla sfera di competenza dei comuni, salvo quelle che, in relazione ai concomitanti principi di differenziazione e adeguatezza, debbano essere gestite unitariamente da un livello istituzionale più ampio, quali province, città metropolitane, province, regioni e Stato.

Proprio per tali motivazioni, si prevede l'adeguamento degli statuti speciali, a garanzia della salvaguardia dei livelli di autonomia acquisiti. Pertanto, anche in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, che ha affermato l'inammissibilità di *reformatio in pejus* delle autonomie speciali, è stata adottata la norma transitoria (articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) la quale dispone che, sino all'adeguamento dei ri-

spettivi statuti, le disposizioni della legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Da allora, però, la modifica degli statuti non si è potuta realizzare, a causa di alcuni fattori concomitanti: la complessità del procedimento di approvazione delle leggi costituzionali e l'incertezza dell'esito finale dell'iter parlamentare, in carenza dell'adeguata garanzia di risultato attraverso la partecipazione delle regioni, prevista solo in termini di espressione di meri pareri ovvero di iniziativa legislativa dei consigli regionali. Questo è avvenuto con il riconoscimento, negli statuti modificati nel 2001, della facoltà dei Consigli regionali (e provinciali nei casi di Trento e di Bolzano) di approvare e presentare disegni di legge costituzionale di modifica dello statuto rispettivo. Infatti, la sola iniziativa e i già previsti pareri, obbligatori ma non vincolanti, non soddisfano l'esigenza della regione di essere parte nel procedimento, come invece accade ed è previsto dall'articolo 116, terzo comma (La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata), per i progetti di riconoscimento di forme di autonomia differenziata alle regioni ordinarie che, invece, le vede pienamente partecipi al negoziato preliminare con il Governo e alle deliberazioni parlamentari con l'espressione dell'intesa o della sua negazione).

Ecco, dunque, che l'introduzione dell'intesa dei consigli regionali prima della seconda deliberazione delle Camere sui disegni di legge costituzionali di modifica degli statuti speciali diviene presupposto irrinunciabile per procedere alle modifiche di carattere sostanziale, in grado di restituire piena valenza e attualità alle diverse, singolari e specifiche forme di autonomia speciale, recuperando gli originari spazi di autogoverno,

sia in termini di potestà legislativa che amministrativa.

E infatti, come si può rilevare dai documenti approvati dai rappresentanti delle autonomie speciali, sia singolarmente, che in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome, nonché di Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative, quale la dichiarazione di Aosta del 2005, si afferma la priorità dell'intesa quale presupposto necessario ad ogni modifica sostanziale dello statuto, derivante dal peculiare *status*, collegato a fattori differenziali di natura giuridica (di diritto internazionale per le popolazioni dell'Alto Adige/Südtirol), storica, istituzionale, territoriale (insularità, territorio esclusivamente montano, di frontiera), culturale e linguistica (minoranze linguistiche). Tutto ciò le pone su di un piano diverso dalle altre regioni e comporta una speciale strutturazione dei rapporti con lo Stato, i quali non possono essere che connotati da individualità e bilateralità, quindi sul principio pattizio e sull'utilizzo sistematico del metodo negoziale, improntato a sua volta sul principio di leale collaborazione istituzionale.

È innegabile, dunque, che l'autonomia speciale mantenga la sua originalità, essendo fondata su fattori differenziali assolutamente singolari, diversi da regione a regione, senza pari - nonché irreversibili - e non in un mero atto di volontà statale di concessione di un generico decentramento.

Da ciò discende anche che non possono essere imposte modificazioni degli ordinamenti delle autonomie speciali senza il loro consenso e che è necessaria, anzi, la costituzionalizzazione (in ciascuno statuto) del principio dell'intesa e della natura pattizia degli statuti, ai fini dell'indispensabile adozione delle modifiche statutarie. Appare, infatti, fondamentale e strategico che si instauri progressivamente un processo di revisione degli statuti speciali, ritenendo insufficiente un mero adeguamento degli stessi al

mutato assetto costituzionale – ferma restando la specificità delle situazioni legate alla presenza di minoranze linguistiche e a trattati internazionali. Risulta invece necessario rafforzare lo sviluppo e la valorizzazione delle singole realtà regionali. Costituendo gli attuali statuti un minimum di garanzia incompressibile, i medesimi non possono essere riformati *in pejus*, ma solo incrementati, spettando la valutazione in merito all'opportunità e necessità di tale eventuale incremento *in primis* alle comunità interessate. Corollario di quanto sopra è l'individuazione di meccanismi procedurali tali da dare certezze temporali e di contenuto sulla positiva conclusione dell'*iter* di approvazione individuale delle leggi costituzionali di modifica degli statuti speciali.

Nel caso peculiare della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si è ritenuto di prevedere la possibilità sia dell'intesa, che del diniego; e che l'intesa o il diniego possano essere deliberati dai consigli regionale e provinciali, anche in seduta comune, con il voto della maggioranza dei rispettivi componenti, in analogia a quanto prevede l'attuale articolo 103 dello statuto, ma con una formula innovativa nella formazione del voto, anche di diniego dell'intesa, nel caso in cui il contenuto del disegno di legge da sottoporre alla seconda deliberazione delle Camere non corrisponda ai livelli attesi di tutela dell'autonomia speciale acquisita.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## Art. 1.

*(Modifica allo statuto  
della Regione siciliana)*

1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi dalla Camera competente per la fase procedimentale all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta d'intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono procedere alla seconda deliberazione ».

## Art. 2.

*(Modifica allo statuto speciale  
per la Valle d'Aosta)*

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi dalla Camera competente per la fase procedimentale al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta d'intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla tra-

smissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono procedere alla seconda deliberazione ».

Art. 3.

*(Modifiche allo statuto speciale  
per la Sardegna)*

1. All'articolo 54 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi dalla Camera competente per la fase procedimentale al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta d'intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono procedere alla seconda deliberazione »;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 4.

*(Modifica allo statuto speciale  
per il Trentino-Alto Adige)*

1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima

deliberazione sono trasmessi dalla Camera competente per la fase procedimentale ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione, che si pronunciano entro tre mesi dalla data di ricevimento del testo. L'intesa o il diniego alla proposta di intesa sono deliberati, entro tre mesi dalla trasmissione del testo, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, dal Consiglio regionale e dai Consigli provinciali, anche in seduta comune, ove consentito dai rispettivi regolamenti. Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati deliberati l'intesa o il diniego della stessa, le Camere possono procedere alla seconda deliberazione ».

Art. 5.

*(Modifica allo statuto speciale  
della regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi dalla Camera competente per la fase procedimentale al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta d'intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono procedere alla seconda deliberazione ».

€ 1,00